

Decreto interministeriale del 26 febbraio 2013 - Min. Infrastrutture e Trasporti

di concerto con:

Min. Economia e Finanze

Definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto

Articolo 2

Art. 2 Modalita' di comunicazione alla Capitaneria di Porto

Articolo 3

Art. 3 Modalita' di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Articolo 4

Art. 4 Modalita' di comunicazione all'Inps e all'Inail

Articolo 5

Art. 5 Effettuazione e tenuta delle comunicazioni

Allegato 1

Allegato 1 (Articolo 1)

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 15 aprile 2013

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), recante "codice della nautica da diporto ed attuazione della [direttiva 2003/44/CE](#), a norma dell'[art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#)";

Visto il [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione dalla [legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27](#) ed in particolare l'[art. 59-ter](#) che ha modificato il testo del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), introducendo l'art. 49-bis rubricato "noleggio occasionale";

Visto il [comma 3, dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), che subordina l'effettuazione del noleggio occasionale ad una comunicazione, da eseguire mediante modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps e all'Inail nel caso di impiego di personale;

Visto il [comma 4 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), che demanda la definizione delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato comma 3 ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuto opportuno adottare un modello unico della predetta comunicazione da presentarsi agli uffici competenti delle amministrazioni indicate dal [comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), secondo le modalita' prescritte da ciascuno degli stessi;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto

In vigore dal 15 aprile 2013

1. La comunicazione di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, come disciplinato dall'[art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), e' resa in conformita' al modello di cui all'allegato I del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. La comunicazione di cui al comma 1 e' compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attivita' di noleggio occasionale, ai competenti uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'[art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Modalita' di comunicazione alla Capitaneria di Porto

In vigore dal 15 aprile 2013

1. I soggetti, cosi' come individuati dall'[art. 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), compilano e sottoscrivono il modello in formato ".pdf" contenuto nel sito istituzionale delle Capitanerie di porto -

Guardia costiera, inviandolo a mezzo posta elettronica alla Capitaneria di porto territorialmente competente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Art. 3 Modalita' di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

In vigore dal 15 aprile 2013

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'Agenzia delle Entrate il modello di cui all'allegato I, compilato e sottoscritto con firma leggibile, in formato ".pdf", o ".gif" o ".tiff" o ".jpg", in allegato a messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Art. 4 Modalita' di comunicazione all'Inps e all'Inail

In vigore dal 15 aprile 2013

1. I soggetti di cui all'[art. 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), nel caso di attivita' di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, effettuano la comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo attraverso le modalita' operative gia' previste dall'Inps e dall'Inail in materia di comunicazione preventiva per l'inizio di attivita' di lavoro occasionale accessorio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta l'indicazione:

- a) dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
- b) degli estremi identificativi dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
- c) dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale;
- d) del tipo di attivita' prestata in forma occasionale nonche' della data di inizio e fine della prestazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Art. 5 Effettuazione e tenuta delle comunicazioni

In vigore dal 15 aprile 2013

1. Copia delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonche' le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle amministrazioni indicate al [comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto a disposizione delle autorita' di controllo.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 - Allegato 1 (Articolo 1)

In vigore dal 15 aprile 2013

----> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

ALLEGATO 1 (Articolo 1)

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEL NOLEGGIO IN FORMA OCCASIONALE

(ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 3, d.lgs. 171/2005)

Alla
(Capitaneria di Porto) (1)

Alla AGENZIA DELLE ENTRATE

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a
provincia di residente in
provincia via/piazza n
codice fiscale nella qualità di proprietario/utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria (2) dell'unità da diporto.....


comunica

l'effettuazione del noleggio occasionale nel periodo dal..... aldella
sottoindicata imbarcazione/nave da diporto:

- Sigla di individuazione.....
- Ufficio d'iscrizione.....

Il contratto di noleggio occasionale è stipulato in data
con il sig./ la sig.ra
nato/a il a
provincia di residente in
provincia via/piazza n
codice fiscale per il corrispettivo di euro.....

Il comando e la condotta dell'unità da adibire al noleggio occasionale sono assunti dal sottoscritto,
ovvero dal/dalla sig./sig.ra, in possesso della
patente nautica/titolo professionale del diporto (3).....
.....



In caso di utilizzo di personale, ai sensi dell'art. 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, compilare il riquadro sottostante con i dati dei soggetti che svolgono le prestazioni di lavoro occasionale:

sig./sig.ra
nato/a il a
provincia di residente in
provincia via/piazza n
codice fiscale
tipo di attività prestata (4).....
data inizio della prestazione.....
data fine della prestazione.....
* * *
sig./sig.ra
nato/a il a
provincia di residente in
provincia via/piazza n
codice fiscale
tipo di attività prestata (5).....
data inizio della prestazione.....
data fine della prestazione.....

_____ li _____

FIRMA



NOTE

- (1) *Indicare la Capitaneria di Porto competente del luogo dove l'unità da diporto opera o staziona.*
- (2) *Barrare l'opzione da scartare.*
- (3) *Specificare in caso di possesso di patente nautica la categoria e il tipo di abilitazione, l'Autorità che ha provveduto al rilascio e la data di rilascio. In caso di possesso di titolo professionale del diporto specificare la qualifica, l'Autorità che ha provveduto al rilascio dell'abilitazione e la data di rilascio.*
- (4) *Indicare il tipo di mansione svolta a bordo dell'unità da diporto.*

13A03119

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 20 marzo 2013.

Rettificazione del decreto 14 giugno 2011 relativo a «Iscrizione di varietà di specie foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie».

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 12850 del 14 giugno 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 2011, con il quale viene iscritta, tra le altre, la varietà "Banquet II", erroneamente indicata come Loglio perenne anziché Loglio ibrido;

